

| | | |
|---|--|---|
| ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA "Don Lorenzo Milani" | REGOLAMENTO DI ISTITUTO DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI |  |
| | <i>Delibera del C.D.I del 12/2/2010</i> | REV. 01 DEL 12/2/2010 |

Parte I. Diritti e doveri degli studenti.

Art. 1. Diritti degli studenti

I diritti degli studenti sono tutti quelli garantiti dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* (D.P.R. n° 249, art. 2): diritto al riconoscimento della propria identità personale, all'espressione del proprio pensiero, alla libertà di apprendimento, ad una formazione culturale qualificata, alla trasparenza della valutazione e all'informazione sulle procedure relative alle sanzioni disciplinari.

In ottemperanza all'articolo 2.9 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* l'Istituto garantisce l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, secondo le seguenti modalità:

A) Un' assemblea di classe di due ore ogni mese (tranne nel mese di giugno); tali assemblee vanno richieste almeno due giorni prima, con ordine del giorno definito mediante compilazione di apposito modulo da presentare al coordinatore di classe; le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e al termine i rappresentanti di classe redigono di un breve verbale della seduta da consegnare al coordinatore; ad esse possono assistere il Dirigente scolastico o il docente in servizio.

B) Un' assemblea d'Istituto al mese che si potrà tenere previo reperimento di un locale adeguato.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'Istituto o su richiesta del 10% degli alunni. È consentito lo svolgimento di un' assemblea d'Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee d'Istituto possono essere cumulate ed utilizzate, nel limite di due giorni consecutivi, per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminari, di gruppo, cineforum, rappresentazioni teatrali, etc.

All'assemblea d'Istituto svolta durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di tematiche sociali, culturali, artistiche e scientifiche, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Allo scopo di sviluppare il coinvolgimento della componente studentesca nella formazione, organizzazione e miglioramento dell'offerta formativa dell'Istituto, gli studenti hanno il diritto di partecipare con i docenti a talune commissioni di lavoro definite all'inizio dell'anno scolastico.

L'Istituto s'impegna a mettere a disposizione i propri locali nelle ore pomeridiane per favorire lo svolgimento d'iniziativa degli studenti, degli ex-studenti e delle loro associazioni. Le modalità di tali iniziative verranno concordate nel corso dell'anno scolastico tenendo

conto degli orari di servizio del personale non docente, della disponibilità degli insegnanti, dell'agibilità e fruibilità dei locali.

Gli studenti possono rivolgersi all'organo di garanzia scolastico o provinciale, secondo le modalità previste dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* nel caso ravvisassero violazioni nell'applicazione dello statuto stesso.

Art. 2. Doveri degli studenti

Gli studenti devono tenere, durante la loro permanenza nell'Istituto, un comportamento conforme ai principi della convivenza civile al quale si ispirano gli obiettivi formativi ed educativi e gli insegnamenti impartiti nella scuola: "luogo di formazione e di educazione mediante lo studio" (art. 1 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*).

Gli studenti "condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola" (art. 3 dello *Statuto delle Studentesse e degli Studenti*). E' loro dovere utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e i macchinari messi a disposizione dalla scuola.

È dovere del loro ruolo di Studenti frequentare regolarmente le lezioni, assolvere costantemente agli impegni di studio, rispettare orari e termini delle consegne, nonché adempiere a tutto quanto è necessario al raggiungimento del successo scolastico per quanto è nelle loro possibilità e responsabilità.

Fa parte dei doveri di comportamento degli Studenti l'uso di un linguaggio moderato nelle espressioni e nei toni. Gli studenti devono altresì contribuire a neutralizzare comportamenti prepotenti e aggressivi a livello verbale, a maggiore ragione quelli di vessazione morale, psicologica o in ogni modo tali da risultare lesivi della libertà d'opinione altrui e della dignità della persona. È vietata l'affissione di materiali contenenti espressioni o immagini volgari, ingiuriose o comunque lesive della libertà altrui, del rispetto per la persona e del decoro dell'istituzione scolastica.

Parte II. Norme particolari dell'Istituto.

Art. 3. Uscite degli alunni dalla classe

Gli studenti possono uscire dall'aula individualmente e per periodi brevi solo previa autorizzazione del docente.

Durante la prima ora di lezione l'uscita dall'aula è consentita solo eccezionalmente.

Gli studenti non possono sostare nei corridoi e, finiti i compiti o le verifiche, devono rimanere in classe.

La classe che si sposta in un'altra aula o in un laboratorio è accompagnata dall'insegnante in servizio.

Art. 4. Cambio dell'ora

Durante il cambio dell'ora gli studenti rimangono nelle aule sorvegliati dai collaboratori scolastici presenti nei corridoi.

Gli studenti devono attendere in classe l'arrivo del docente, mantenendo un comportamento adeguato e responsabile e preparando il materiale per la lezione successiva.

Art. 5. Intervallo

Durante il 1° intervallo, gli studenti possono rimanere in classe o sostare lungo i corridoi dei piani e sono autorizzati ad utilizzare i distributori automatici delle sole bevande.

Durante il 2° intervallo, gli studenti possono liberamente circolare all'interno dell'Istituto, accedere al cortile e usufruire dei servizi automatici di distribuzione di bevande e alimenti. Gli studenti presenti in cortile non possono intrattenersi con persone esterne alla scuola, se non preventivamente autorizzati dal Dirigente scolastico o dai suoi Collaboratori.

Art. 6. Ritardi

Gli studenti eccezionalmente in ritardo sono ammessi in classe fino a 10 minuti dall'inizio della lezione. Trascorso tale limite, l'entrata in classe è autorizzata dall'insegnante in servizio. Il ritardo viene comunque annotato sul registro di classe e deve essere giustificato al più tardi il giorno successivo.

I ritardi degli studenti sono mensilmente monitorati dal coordinatore della classe, che valuta quali interventi operare nel caso di studenti i cui ritardi siano troppo frequenti e non motivati.

Art. 7. Ingressi posticipati e uscite anticipate

L'ingresso dopo la fine della prima ora di lezione e l'uscita prima del termine delle lezioni vanno considerati del tutto eccezionali e devono essere autorizzati dal docente in servizio, previo contatto con i genitori o presentazione di richiesta di permesso sottoscritta dai genitori o dallo studente maggiorenne. La richiesta di permesso deve essere motivata in modo circostanziato e non generico.

Qualora uno studente dichiari uno stato di malessere, è tempestivamente avvertita la famiglia. Se non ricorrono gli estremi per attivare la procedura d'urgenza prevista dalla legge, gli studenti minorenni possono abbandonare l'Istituto solo se accompagnati da un genitore o suo delegato.

Art. 8. Assenza dalle lezioni

A) Assenze da uno a cinque giorni consecutivi. Lo studente, il giorno del suo rientro a scuola, consegna all'insegnante della sua prima ora di lezione il libretto delle assenze con il tagliando compilato e firmato. L'insegnante controlla la veridicità della firma e annota sul registro di classe l'avvenuta giustificazione

B) Assenze superiori a cinque giorni consecutivi. La richiesta di giustificazione deve essere comunicata, quando possibile, in via preventiva, e corredata successivamente da una dichiarazione nella quale il genitore dichiara che lo studente è stato assente per malattia o per altri motivi e che può riprendere regolarmente le lezioni.

Le assenze degli studenti sono mensilmente monitorate dal coordinatore di classe, che valuta quali interventi operare nel caso di studenti che si assentino troppo frequentemente o le cui assenze diano adito a sospetti di irregolarità

Lo studente che rientra senza giustificazione è provvisoriamente ammesso in classe dal docente che lo riceve, il quale annota sul registro di classe la mancata presentazione della giustificazione. Lo studente è tenuto comunque a presentare la giustificazione il giorno seguente. Nel caso di ulteriore inadempienza, il coordinatore di classe valuta gli interventi più opportuni da adottare.

Art. 9. Assenze collettive

Nel caso di assenze collettive, comunque motivate, i genitori degli studenti minorenni, dovranno dichiarare per iscritto di essere a conoscenza della mancata partecipazione dei figli alle lezioni del giorno precedente. Gli studenti maggiorenni dovranno motivare per iscritto la stessa assenza.

Art. 10. Viaggi di istruzione o uscite didattiche

Le classi in viaggio di istruzione o durante le uscite didattiche sono accompagnate da un numero di docenti tale da assicurare una vigilanza adeguata.

La partecipazione degli studenti minorenni deve essere autorizzata, mediante apposito modulo dai genitori.

Gli studenti maggiorenni presentano una dichiarazione di adesione da loro sottoscritta.

Gli studenti che, con valide motivazioni, non partecipano all'iniziativa non sono esonerati dalla frequenza scolastica.

Art. 11. Studenti maggiorenni

L'Istituto si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle giustificazioni degli studenti maggiorenni e di fornire alle famiglie informazioni sul loro percorso educativo.

Art. 12. Sospensione delle attività per cause interne di forza maggiore

Quando, in casi eccezionali di riorganizzazione delle attività didattiche o di sospensione del servizio, il Dirigente scolastico posticipa l'entrata o anticipa l'uscita dalle lezioni, viene data comunicazione agli studenti e, mediante annotazione sul libretto, alle famiglie.

Art. 13. Insegnamento di educazione fisica

Gli studenti sono accompagnati dall'insegnante di educazione fisica lungo il tragitto verso la palestra e viceversa. In situazioni particolari è previsto che l'insegnante venga sostituito, per l'accompagnamento, da uno o più collaboratori scolastici.

Per le lezioni di educazione fisica della prima ora gli studenti si recano direttamente nelle palestre in Via Cavalli e presso l'Istituto Rubini.

Per le lezioni dell'ultima ora gli studenti lasciano la palestra senza essere tenuti a ritornare nell'Istituto.

Gli studenti esonerati da educazione fisica s'intendono esclusivamente dispensati dalle prove pratiche, devono perciò essere presenti in palestra e devono essere valutati.

Art. 14. Insegnamento di religione

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica e che hanno chiesto di svolgere nell'Istituto attività di studio individuale e/o assistito si recano in biblioteca e, compatibilmente con la disponibilità del personale, sono soggetti alla vigilanza di un docente incaricato dal Dirigente scolastico.

Se l'ora di religione è collocata in ore diverse dalla prima e dall'ultima, i genitori possono chiedere che l'alunno esca liberamente dall'edificio scolastico e rientri per l'inizio dell'ora successiva.

Art. 15. Cicli e motocicli

Biciclette e motocicli possono essere parcheggiati all'interno del cortile della sede. La loro collocazione deve essere tale da non impedire l'accesso e la circolazione delle persone nel cortile stesso. All'interno del cortile i motocicli devono essere sempre accompagnati a mano e a motore spento, utilizzando l'accesso del lato nord e il parcheggio adiacente.

Art. 16. Ascensore

E' vietato agli studenti l'uso dell'ascensore, tranne nei casi preventivamente autorizzati.

Art. 17. Telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici

Durante le lezioni e tutte le altre attività didattiche i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici devono essere tenuti rigorosamente spenti e riposti nelle borse personali.

Gli alunni, durante l'orario scolastico, non possono effettuare riprese video, audio e fotografiche, se non su espressa autorizzazione del docente per motivate esigenze didattiche.

Art. 18. Divieto di fumo

Gli alunni devono rispettare il divieto assoluto di fumo in tutto l'edificio scolastico, fatta eccezione per l'area fumatori ubicata nel cortile e riservata esclusivamente agli studenti maggiori di anni 16 nel secondo intervallo.

Il trasgressore, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal presente regolamento, viene segnalato all'Autorità competente, con l'irrogazione della multa prevista.

Parte III Mancanze disciplinari e sanzioni

Art. 19. Responsabilità degli alunni e natura delle sanzioni

La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Esse tengono conto della situazione personale, hanno carattere temporaneo, sono proporzionate alla gravità della violazione e sono ispirate, per quanto possibile al principio della riparazione del danno.

Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.

Art. 20. Mancanze e sanzioni

| MANCANZE DISCIPLINARI | SANZIONI |
|---|---|
| GRAVI 1) Offese arrecate al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale dell'Istituto, ai compagni, alle Istituzioni ed alle Fedi religiose; 2) Inosservanza del divieto di fumo; 3) Reiterazione per almeno tre volte di uno stesso comportamento che ha determinato l'irrogazione conseguente ad infrazione lieve; 4) Atti di violenza fisica e/o morale, atti pericolosi per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose; 5) Impedimento del diritto degli studenti ad apprendere e dei docenti | A) Richiamo scritto sul registro di classe da parte del Dirigente Scolastico che informa la famiglia. B) Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni su delibera del Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico e convocato in tutte le sue componenti. C) Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni, adottato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Classe, nelle fattispecie considerate particolarmente gravi che |

| | |
|---|---|
| <p>ad insegnare;</p> <p>6) Danneggiamento volontario della struttura e dell'attrezzatura dell'Istituto;</p> <p>7) Alterazione, distruzione di documenti scolastici;</p> <p>8) Uscite senza permesso dall'Istituto durante l'orario delle lezioni;</p> <p>9) Comportamenti che configurano reati penali.</p> <p>10) Atti di violenza di particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale.</p> | <p>a) configurano reati conseguenti alla violazione della dignità e del rispetto della persona umana</p> <p>b) comportano pericolo per l'incolumità delle persone</p> <p>D) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato, adottato dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di Classe, in caso di recidiva nei comportamenti di cui alla lettera C), atti di violenza di particolare gravità e tali da ingenerare un elevato allarme sociale.</p> <p>E) Riparazione e/o risarcimento del danno arrecato nei casi di guasti, danneggiamenti o rotture delle attrezzature o delle strutture scolastiche.</p> |
| <p>LIEVI</p> <p>1) Inosservanza abituale dei doveri scolastici, assenze ingiustificate, disturbo della lezione</p> <p>2) tutti gli altri comportamenti scorretti diversi da quelli qualificati come gravi</p> | <p>Richiamo scritto sul registro di classe da parte del docente, eventualmente accompagnato da comunicazione ai genitori tramite il libretto scolastico.</p> |
| <p>UTILIZZO CELLULARI ED ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI</p> <p>Utilizzo durante le attività didattiche del telefono cellulare, di altro strumento telematico di comunicazione, oppure di lettori cd, mp3 e di altri dispositivi elettronici.</p> | <p>Ritiro temporaneo da parte del docente dell'apparecchio, che verrà restituito dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ai genitori.</p> <p>Annotazione del provvedimento sul registro di classe.</p> |

Art. 21. Sanzioni alternative

Scelta della sanzione

Nella scelta della sanzione da irrogare si dovrà considerare la gravità della violazione commessa valutata in rapporto alle circostanze del caso specifico, alle modalità del

comportamento, alla natura dolosa o colposa della violazione, alla gravità del danno o del disagio cagionato, alla situazione personale dello studente e agli eventuali precedenti.

Riparazione del danno

Ove possibile deve essere considerata prioritariamente rispetto ad ogni altra sanzione la riparazione personale del danno.

Attività sostitutiva

Allo studente sarà offerta la possibilità di convertire la sanzione con una attività sostitutiva in favore della comunità scolastica: tale attività, la cui durata e gravosità dovranno essere commisurate all'entità della violazione commessa, sarà stabilita dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente scolastico.

L'attività sostitutiva, nel rispetto della dignità dello studente, è finalizzata a promuovere la riflessione sul comportamento tenuto dall'allievo, sulle motivazioni e le conseguenze della sua condotta.

Le attività sostitutive si possono concretizzare in:

- attività di supporto agli educatori e agli insegnanti nel sostegno e nelle attività svolte con i disabili;
- attività di supporto ai compagni con difficoltà di apprendimento;
- azioni per rendere l'ambiente scolastico più accogliente in relazione all'ordine, alla pulizia ed alla manutenzione di aule, suppellettili e strumenti didattici;
- attività volte alla riparazione materiale del danno arrecato al patrimonio della scuola;
- lettura di libri e produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica dei fatti;

Nel caso di attività a favore della comunità scolastica è prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro corretta realizzazione e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Art. 22. PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Il procedimento disciplinare, ad esclusione dei casi in cui possono essere irrogate sanzioni lievi, si avvia con la contestazione degli addebiti perché lo studente possa giustificarsi.

Il Dirigente scolastico invita lo studente a presentarsi entro un termine stabilito per le giustificazioni scritte. Lo studente, anche se maggiorenne, può aggiungere a dette giustificazioni scritte un intervento verbale per il quale può presentarsi davanti al Dirigente scolastico accompagnato dal genitore.

Unitamente alle giustificazioni scritte l'alunno ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli.

Acquisiti tutti gli elementi utili e valutata la situazione personale dello studente, il Dirigente scolastico, entro il termine di 10 giorni dal verificarsi della mancanza disciplinare, convoca il competente organo collegiale il quale procede alla valutazione relativa al provvedimento da adottare, eventualmente, invitando lo studente ad esprimere le ragioni a propria difesa. La decisione, adottata a maggioranza e debitamente motivata, formalizzata mediante decreto del Capo d'Istituto, va comunicata per iscritto allo studente e ai genitori, anche in caso di maggiore età.

Nel periodo di prolungato allontanamento dalla scuola, un docente di classe, delegato dal Dirigente Scolastico, cura opportuni rapporti con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

L'allontanamento dalla comunità scolastica, a seguito della decisione adottata dal competente organo collegiale, potrà aver luogo entro e non oltre 5 giorni dal termine dalla scadenza per l'impugnazione.

La sanzione dovrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Contro le sanzioni disciplinari, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) all'Organo di Garanzia interno che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Parte IV. Organi di Garanzia.

Art. 23. Organo di Garanzia Interno

Avverso le sanzioni disciplinari irrogate dai competenti organi è ammesso ricorso ad un Organo di Garanzia Interno dell'Istituto. E' costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede e lo convoca, da un alunno eletto dai rappresentanti degli studenti, da un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio docenti e da un genitore eletto dal Comitato dei genitori.

Per ogni componente viene designato o eletto un membro supplente, che sostituisce l'avente diritto nei casi di impossibilità a partecipare alla seduta, di incompatibilità o di conflitto di interesse.

Ricorre il caso di incompatibilità quando lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione fa parte dell'Organo di Garanzia.

Ricorre il caso di conflitto quando lo studente sanzionato o un suo genitore fa parte dell'Organo di Garanzia.

L'Organo rimane in carica un anno.

La convocazione dell'Organo di garanzia è disposta dal presidente che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione deve essere formulato per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al dirigente scolastico, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la comunicazione dell'assenza.

Ove il Dirigente scolastico sia legittimamente impedito a presiedere l'Organo di Garanzia Interno, la funzione di Presidente è svolta dal Vicario o da altro docente suo delegato che già non rivesta le funzioni di Consigliere.

In caso di impossibilità a procedere per l'assenza di più componenti, l'organo è riconvocato due giorni dopo la prima convocazione

Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto.

Il voto è palese, non è prevista la facoltà di astensione e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. I lavori dell'Organo sono coperti da segreto d'ufficio.

L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Art. 24. Organo di Garanzia Regionale

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'Istituto, viene specificatamente attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale a cui possono rivolgersi gli studenti entro 15 gg decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola.

Il rimedio in esame, attraverso la valutazione della legittimità del provvedimento in materia disciplinare, potrà costituire occasione di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nello Statuto, sia nell'emanazione del provvedimento oggetto di contestazione, sia nell'emanazione del regolamento d'Istituto ad esso presupposto.

La decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia regionale.

Parte V. Disposizioni finali.

Art. 25. Conoscenza del regolamento

Gli studenti vengono a conoscenza del regolamento ricevendolo all'atto dell'iscrizione alla scuola

Art. 26. Osservanza del regolamento

Tutti gli studenti sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.